

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2327

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, TOIA, BAIO DOSSI, DETTORI,
MAGISTRELLI e MONTICONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2003

—————

Delega al Governo per interventi diretti a favorire la natalità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come ha sottolineato di recente Sua Eminenza il cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana, «la denatalità che purtroppo continua e forse ancora si aggrava, costituendo da tempo un nostro triste primato. (...) Stupisce invero che, a fronte dei guasti provocati dalla crisi demografica, e non rimediabili se non in un lunghissimo periodo, si continui spesso, anche con autorevoli editoriali, a trattare questo argomento in maniera assai poco differenziata, come se l'incremento della popolazione del globo (del resto anch'esso probabilmente destinato a rapida decelerazione) valesse in qualche modo anche per l'Italia e l'Europa, o comunque potesse costituire il criterio in base al quale orientare le dinamiche demografiche dei nostri Paesi».

La citazione del cardinale Ruini introduce l'oggetto del presente disegno di legge, mirante ad introdurre alcune norme favorevoli a rilanciare la natalità. È infatti necessario realizzare efficaci politiche sociali ed economiche che non penalizzino ulteriormente la gioventù e le giovani coppie, e soprattutto i soggetti dediti alla cura, come la donna.

E bene che nel porre la questione della denatalità, o meglio della bassa fecondità italiana, si affronti anche quella del costo dei figli. Ovviamente, nella scelta di avere o non avere un figlio, o di averne uno in più, non sono in gioco solo o innanzitutto fattori economici; tuttavia un fattore che condiziona le famiglie e le donne nelle loro scelte è proprio il costo. E porre tale questione deve indurci ad individuare le circostanze più favorevoli a una libera scelta di procreazione.

L'obiettivo del legislatore dovrebbe essere quindi valutare quali possano essere le politiche più efficaci non tanto per incentivare le nascite, quanto per non disincentivarle: per non scoraggiare chi vorrebbe avere un figlio, o averne uno di più, ma è fortemente scoraggiato dalle prevedibili conseguenze sul piano economico e, in senso più lato, sul piano della partecipazione sociale, oltre che dalla lunga durata delle responsabilità economiche.

Pertanto il presente disegno di legge prevede una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per favorire la natalità, in primo luogo con l'istituzione di un contributo mensile, a carico del bilancio dello Stato, da erogare nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, in misura sufficiente a sostenere il reddito dei genitori che scelgono di rimanere a casa ad accudire il bambino. In secondo luogo, mediante l'estensione a tutti i cittadini, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dei benefici dell'assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare, mediante l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e con onere a carico dello Stato. Questa misura presuppone logicamente la fiscalizzazione dei contributi per l'assegno familiare, peraltro prevista in altro mio disegno di legge sulla materia. Infine si prevede l'istituzione di una speciale pensione di vecchiaia, fruibile dall'età di 65 anni e pari ad un multiplo dell'importo minimo della pensione sociale rapportato al numero di figli, cumulabile con altri trattamenti pensionistici ed assistenziali, a favore delle

madri che abbiano avuto nella loro vita almeno tre figli, anche adottivi. Per brevità, la pensione potrebbe essere pari all'importo

della pensione sociale moltiplicato per il numero di figli, naturali o adottivi, avuti nel corso della vita della madre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega per favorire la natalità)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per favorire la natalità.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un contributo mensile a carico del bilancio dello Stato, da erogare nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, in misura sufficiente a sostenere il reddito dei genitori che scelgono di rimanere a casa ad accudire il bambino;

b) estensione a tutti i cittadini, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dei benefici dell'assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare, mediante l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) istituzione a decorrere dall'anno 2004 di una speciale pensione di vecchiaia, fruibile dall'età di sessanta anni e pari ad un multiplo dell'importo minimo della pensione sociale rapportato al numero di figli, anche adottivi, cumulabile con altri trattamenti pensionistici ed assistenziali, a favore delle madri.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 800 milioni di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

